



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287  
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it  
lav.form.comm@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

## Decreto n. 4338/LAVFOR/2013

Adozione delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

### Il Direttore centrale

**Vista** la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";

**Visto** il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e al Capo III disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresi i requisiti essenziali che devono essere posseduti dagli enti formativi che si candidano a gestire i percorsi di leFP;

**Visto** il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011";

**Preso atto** che il citato Accordo del 27 luglio 2011 stabilisce, tra l'altro, la messa a regime del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;

**Precisato** che la messa a regime del rammentato Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 determina il naturale superamento della disciplina transitoria in materia, derivante dal Decreto interministeriale 29 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recepita e normata nella Regione Friuli Venezia Giulia col regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008;

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il cui articolo 10, comma 18, stabilisce che in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni come definiti dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, attraverso l'emanazione di appositi indirizzi e

direttive;

**Vista** la conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1454 dd. 23 agosto 2013;

**Accertato** che, per mero errore materiale, nell'allegato parte integrante alla citata deliberazione recante "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi":

- 1) nell'articolo 9 (Docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali) la numerazione dei commi risulta errata seguendo l'ordine "1, 2, 3, 4, 7 e 8", anziché quello corretto "1, 2, 3, 4, 5 e 6";
- 2) nell'articolo 10 (Obblighi relativi ai docenti) al comma 7 dopo le parole "l'ente indica" sono state erroneamente omesse le parole "obbligatoriamente nel calendario", prima delle parole "ciascun modulo", è stata erroneamente inserita la parola "per" che deve essere eliminata, mentre dopo le parole "ciascun modulo" non è stata erroneamente inserita la parola "ed";
- 3) nell'articolo 16 (Norme transitorie) al comma 3, lettera b) riferita ai docenti per i quali è richiesto il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, nell'elencazione dei requisiti è previsto erroneamente il possesso di una laurea specialistica;

**Visto** l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge finanziaria 2004), secondo cui la correzione di errori materiali ed inesattezze rilevate nel testo delle deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente";

**Ritenuto** di provvedere alla correzione degli errori materiali sopra menzionati, come segue:

- 1) nell'articolo 9 (Docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali) mediante la sostituzione della numerazione errata dei commi "1, 2, 3, 4, 7 e 8", con quella corretta "1, 2, 3, 4, 5 e 6";
- 2) nell'articolo 10 (Obblighi relativi ai docenti) al comma 7 sostituendo dopo le parole "l'ente indica" le parole errate "per ciascun modulo il" con quelle corrette "obbligatoriamente nel calendario ciascun modulo ed";
- 3) nell'articolo 16 (Norme transitorie) al comma 3, lettera b) riferita ai docenti per i quali è richiesto il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore mediante la sostituzione della seguente frase errata: "Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere altresì una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive o una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE- *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento." con la seguente frase corretta "Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE- *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento.";

**Ritenuto** di provvedere con le Direttive tecniche - corrette relativamente ai riferiti errori materiali come sopra riferito - allegate quali parte integrante al presente decreto in ordine alla definizione dei criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, in coerenza con le previsioni del citato Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;

**Ritenuto** di approvare le suddette Direttive tecniche ed i relativi allegati;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive

modificazioni ed integrazioni;

### decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, al testo delle "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi", approvate con deliberazione giunta n. 1454 del 23 agosto 2013 sono apportate le seguenti correzioni:
  - 1) nell'articolo 9 (Docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali) è sostituita la numerazione errata dei commi "1, 2, 3, 4, 7 e 8", con quella corretta "1, 2, 3, 4, 5 e 6";
  - 2) nell'articolo 10 (Obblighi relativi ai docenti) al comma 7 dopo le parole "l'ente indica" le parole errate "per ciascun modulo il" sono sostituite con quelle corrette "obbligatoriamente nel calendario ciascun modulo ed";
  - 3) nell'articolo 16 (Norme transitorie) al comma 3, lettera b) riferita ai docenti per i quali è richiesto il possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore mediante la seguente frase errata: "Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere altresì una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegata alle presenti Direttive o una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE- *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento." è sostituita con la seguente frase corretta "Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE- *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento."
2. Per le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto delle correzioni degli errori materiali di cui al punto 1 si adottano le "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 agosto 2013

 DIRETTORE CENTRALE  
Guggero CORTELLINO